

COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

P.zza Kennedy, n. 1

Tel. 0785/40805 – Fax. 0785/40703

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' VOLONTARIA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta le norme per l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Tale passaggio è di seguito nominato come mobilità volontaria.

Articolo 2

Le assunzioni tramite mobilità volontaria

1. Il numero, il profilo e l'inquadramento dei dipendenti che l'ente assume tramite mobilità volontaria sono fissati dalla Giunta nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale.

Articolo 3

Le domande

1. I dipendenti a tempo indeterminato di altre P.A. che vogliono trasferirsi alle dipendenze del Comune di Lei presentano una specifica domanda nei termini previsti dall'apposito Bando di mobilità.
2. Il bando di mobilità volontaria deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi e trasmesso alle OO.SS. e ai comuni del circondario;
3. L'Ente è impegnato a tenere conto esclusivamente delle domande presentate per la scelta dei dipendenti da assumere nei posti che in sede di programmazione annuale e triennale del fabbisogno sono riservati alle assunzioni tramite mobilità volontaria.
4. La domanda contiene i dati personali, la Pubblica Amministrazione presso cui si presta servizio, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale, l'anzianità di servizio, i titoli di studio posseduti ed un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività effettivamente svolte.
5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione l'autorizzazione dell'ente di appartenenza.

Articolo 4

L'esame delle domande

1. Le domande di mobilità pervenute sono esaminate da parte del settore personale, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo le eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie.
2. Il settore personale effettua in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno, anche a campione, controlli sul contenuto delle domande.
3. I presentatori delle domande ammesse sono convocati presso l'ente per svolgere un colloquio. Oggetto di tale colloquio, oltre a tematiche inerenti le attività da svolgere, è

l'accertamento delle principali caratteristiche psico attitudinali ai fini del migliore inserimento nella attività lavorativa.

Articolo 5

La selezione

1. Una apposita commissione, composta di N.3 esperti, formula una graduatoria in centesimi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) esperienza acquisita, con specifico riferimento all'effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato nell'ente, di cui al curriculum presentato, fino a punti 34;
 - b) esiti del colloquio, fino a punti 33;
 - c) documentata conoscenza dei software utilizzati nel servizio relativo al posto da coprire nell'Ente, fino a 33 punti;
2. Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 70 non si procederà a nessuna assunzione e la Giunta delibererà se bandire una nuova selezione di mobilità volontaria o riservare il posto a concorso pubblico.

Articolo 6

Procedure preliminari allo svolgimento di concorso pubblico

1. Prima della indizione di un concorso pubblico l'Ente è tenuto ad esaminare le domande di mobilità volontaria presentate o ad indire una specifica procedura selettiva.
2. La indizione di tale procedura è resa nota attraverso il sito internet, l'albo pretorio, le comunicazioni ai Comuni limitrofi ed altre forme di pubblicità idonee.
3. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell'Ente.
4. Si applicano le regole di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.